



Comune di Chiaverano

Unione della Serra

Città Metropolitana di Torino

Piazza Ombre, 1 – 10010 Chiaverano TO

Tel. 0125-54805 Fax 0125-54144

E-mail: info@comune.chiaverano.to.it

PEC: chiaverano@cert.ruparpiemonte.it

P. IVA 02195200015



ORDINANZA N. 5 /2018

Prot. 613 Cat. 2 cl 23

Data - 7 FEB 2018

OGGETTO: ORDINANZA EX ART. 192 D.LGS. N. 152/2006 PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PERICOLOSI E/O NON PERICOLOSI, DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO IN LOCALITA' SAN GIUSEPPE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua volta ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO l'art. 192 del suddetto decreto legislativo n. 152/2006, che in via generale impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che, su segnalazione e in seguito sopralluogo sul posto effettuato in data 05/02/2018 dal personale comunale, è stato accertato che in località San Giuseppe a Chiaverano su terreno comunale risultavano abbandonati un quantitativo di rifiuti (latte vernici, taniche di benzina);

CONSIDERATO che l'art. 192 del suddetto decreto legislativo stabilisce che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa ..., e che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie, il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

CONSIDERATO che, permanendo l'attuale situazione, ciò aggrava il rischio per la salute pubblica, nonché può indurre al deposito di ulteriori rifiuti in prossimità di quelli esistenti;

VISTI l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente) e l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

ORDINA

Per le motivazioni e relativamente alla violazione di cui in premessa, alla ditta preposta di provvedere con tempestività, allo smaltimento dei rifiuti abbandonati suddetti in località San Giuseppe, con invito a

comunicare a questo ente l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte del personale comunale.

DISPONE

Che copia dell'ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- Alla ditta preposta allo smaltimento rifiuti;
- Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- Alla Prefettura di Torino.

Avverso la predetta Ordinanza, chiunque abbia un interesse legittimo, può proporre Ricorso Giurisdizionale od Amministrativo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con sede a Torino ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge

Chiaverano li, - 7 FEB 2018

Il Sindaco
Maurizio Angelo Fiorentini

